

Associazione Centro Islamico di Rovereto

Assemblea straordinaria del 03-05-2024, ore 16:30

ALLEGATO A AL

REP. N° 9377/7299

Associazione Centro Islamico di Rovereto APS

Sede legale: Via Cartiera, 15, 38065, Rovereto (TN)

C.F. 94026100225

Presidente: Medkouri Mohamed

ELENCO SOCI

Cognome	Nome	Qualifica	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Presenza diretta	Presenza per delega	Firma
MEDKOURI	MOHAMED	Presidente	Marocco 14.02.1975	MDKMMM75B14Z330D			
DAANOUNI	EL HAJ	Vice-presidente	Marocco 01.01.1957	DNNLHJ57A01Z330E			
EL MOUTAOUAKIL	SAID	Segretario / tesoriere	Marocco 07.09.1979	LMTSDA79M07Z330W			
KHALDI	LAKHDAR	Consigliere	Algeria 26.06.1965	KHLLHD65H26Z301A			
KABBAJ	MOHAMED	Consigliere	Marocco 19.07.1980	KBBMMM80L19Z330N		X	
MOUNSIF	REDOUANE	Consigliere	Marocco 01.01.1976	MNSEDN76a01z331N			
EL GARDHA	SAID	Consigliere	Marocco 10.02.1961	LGRSDA61B10Z330T			
MOUNSIF	MAATI	Consigliere	Marocco 14.07.1947	MNSMTA47L14Z330F			
HADDAR	ABDERRAHIM	Socio	Marocco 29.01.1954	HDDBRR54A29Z330A			
EL HARRAK	YASSIN	Socio	Marocco 07.06.1980	ELHYSN80H07Z330B			
LARIBI	NOUREDDINE	Socio	Algeria 21.05.1953	LRBND53E21Z301Z			
MOUTAOUAKIL	MOHAMED	Socio	Marocco 01.01.1975	MTKMMM75A01Z330B			
BOUSSOUF	OMAR	Socio	Algeria 04.01.1965	BSSMRA65A04Z301I		X	
KOTBI	ADIL	Socio	Marocco 11.03.1973	KTBDLA73C11Z330M		X	
DARRAS	MOHAMED	Socio	Marocco 12.12.1958	DRRMMM58T12Z330V		X	
GOUTBA	TAREK	Socio	Marocco 18.02.1981	GTBTRK81B18Z330R			
BIDAR	DRISS	Socio	Marocco 16.04.1976	BDRDSS76D16Z330W			
JAQUAD	MOHAMED	Socio	Marocco 02.04.1964	JDAMMD64D02Z330V		X	
ELLUIZI	ABDELHADI	Socio	Marocco 01.01.1959	LLZBLH59A01Z330F			
TRAINOTTI	RICCARDO	Socio	Ala (TN) 27.11.1972	TRNRCR72S27A116A			
EL FARSI	MOHAMED	Socio	Marocco 08.01.1975	LFRMMD75A08Z330Y			
EL FARSI	MILOUD	Socio	Marocco 04.01.1972	LFRMLD72A04Z330X		X	

Associazione Centro Islamico di Rovereto

Assemblea straordinaria del 03-05-2024, ore 16:30

BESSIM	ARIFI	Socio	Kosovo 11.04.1971	RFABSM/71P11Z160P	Arifi	X	Arifi
MOUNSIF	ABDELATI	Socio	Marocco 15.12.1974	MSNBLT74T15Z330W			
EL TAQI	EL ALAMI	Socio	Marocco 01.09.1983	TQALMA83P01Z330R		X	medjidi
SALOUHI	HASSAN	Socio	Marocco 24.07.1979	SLHHSN79L24Z330T	Salouhi		10/2/2024
ABBA	HAMID	Socio	Marocco 15.08.1977	BBAHMD77M15Z330S	Abba		10/2/2024

MEDICOURI MOHAMMED

1 further

Mouhamed



STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

1 DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 35 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'associazione di promozione sociale sotto la denominazione **"CENTRO ISLAMICO DI ROVERETO APS ETS"**.

2 SEDE

La sede dell'associazione di promozione sociale è stabilita nel Comune di Rovereto (TN), con indirizzo, attualmente, in Via della Cartiera n. 15.

3 SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione di promozione sociale esercita, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017;
- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 l. n. 53 del 2000, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, l. n. 244 del 2007.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo i criteri e limiti definiti dal d.m. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107.

L'individuazione di tali attività diverse è operata dall'organo direttivo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. medesimo d.lgs.

4 DURATA

L'associazione di promozione sociale è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'associazione di promozione sociale, secondo quanto previsto dall'art. 13 dello statuto.

TITOLO II

PATRIMONIO E RISORSE

5 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione di promozione sociale è fissato in euro 15.000 (quindicimila).

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di associazione di promozione sociale non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o lo scioglimento dell'associazione medesima.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione di promozione sociale può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

6 RISORSE

Ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017, le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

TITOLO III **ASSOCIATI**

7 REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1 *bis* d.lgs. n. 117 del 2017, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

In ogni caso, gli associati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

8 AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del

Medicari Rohommed
1 luglio

Angelo



presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

9 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017.

10 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

L'associazione può ottenere prestiti, infruttiferi di interesse, dagli associati.

11 DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa non può essere trasferita.

12 PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

13 RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere *ad nutum* dall'associazione di promozione sociale, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione di promozione sociale dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione di promozione sociale.

14 ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'associazione di promozione sociale per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;



- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'assemblea, non computandosi nel quorum l'associato della cui esclusione si tratta.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

15 MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV **ASSEMBLEA**

16 ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sull'esclusione degli associati;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

17 DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

18 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal Presidente del consiglio direttivo, ovvero dall'amministratore unico con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, messaggistica istantanea, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio



e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- * il luogo in cui si svolge l'assemblea, salvo che l'organo direttivo non si avvalga della facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione;

- * nel caso in cui l'assemblea si svolga, esclusivamente o meno, con mezzi di telecomunicazione:

- la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento;

- i luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura dell'associazione, nei quali gli aventi diritto potranno affluire;

- * la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

- * le materie all'ordine del giorno;

- * le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 1 (uno) giorno dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo è presente o informato della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Anche in deroga a ogni diversa disposizione statutaria, l'intervento dei soggetti sopra indicati può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

19 QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

20 MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto sono approvate con i quozienti previsti all'articolo che precede.

21 TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies* comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dall'assemblea.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro 10 giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha efficacia immediata.

Ai sensi dell'art. 42 *bis* comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

22 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio



direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età (nel caso di nomina del consiglio direttivo), o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Anche quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, l'intervento in assemblea può essere consentito con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

In quest'ultimo caso, quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, non è in ogni caso necessaria la presenza in tale luogo né del presidente della riunione né del segretario o del notaio, i quali potranno essere collegati mediante i suddetti mezzi. L'associazione dovrà in ogni caso far sì che nel luogo di convocazione vi siano soggetti preposti a garantire l'accesso degli aventi diritto, il collegamento audio/video alla riunione e l'invio e la ricezione dei documenti eventualmente necessari.

Anche ove non sia previsto nell'avviso di convocazione, gli associati, i membri dell'organo direttivo e dell'organo di controllo possono chiedere di partecipare all'assemblea collegandosi mediante mezzi di telecomunicazione anche diversi fra loro, purché tali da consentire a tutti i partecipanti di interagire e udire quanto dichiarato dai diversi partecipanti, sia presenti sia collegati. Spetta in ogni caso al presidente dell'assemblea valutare di volta in volta, secondo criteri di correttezza,

MEMORIA NOMINATA

1. full

Impressi



buona fede e parità di trattamento, che il collegamento sia tecnicamente possibile con i mezzi in quel momento a disposizione, che esso sia idoneo a svolgere gli accertamenti e a garantire al soggetto verbalizzante e a tutti i partecipanti l'adeguata percezione degli eventi oggetto di verbalizzazione.

Il voto può essere dato per corrispondenza o per posta, anche elettronica.

L'avviso deve contenere le modalità e i soggetti ai quali chiedere la scheda di voto e l'indirizzo al quale trasmettere la scheda, nonché il termine entro il quale la scheda deve pervenire al destinatario.

Il voto per corrispondenza e in via elettronica è esercitato direttamente dal titolare, che è considerato intervenuto in assemblea, e può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza dell'organo direttivo almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'assemblea.

Il voto validamente espresso vale anche per le successive convocazioni.

Le schede pervenute tardivamente e quelle prive di sottoscrizione non sono computate ai fini del voto e della regolare costituzione dell'assemblea.

Le schede regolarmente pervenute sono custodite sino all'inizio dei lavori assembleari e vengono consegnate al presidente dell'assemblea per la verifica dei quozienti costitutivi e deliberativi. Di tali formalità deve darsi atto nel verbale.

23 RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

24 ORGANO DIRETTIVO

L'associazione può essere amministrata, alternativamente, su decisione degli associati in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio direttivo composto da due o più membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri disgiunti.

Ciascun amministratore avrà diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

A tal fine, l'amministratore che voglia compiere un'operazione dovrà darne avviso agli altri amministratori a mezzo lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata (P.E.C.), messaggistica istantanea o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Gli altri amministratori possono proporre opposizione a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) o messaggistica istantanea spedita all'amministratore proponente entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra. In pendenza del termine per esercitare l'opposizione, l'amministratore dovrà astenersi dal compiere l'operazione.

Sull'opposizione decideranno gli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

La redazione del progetto di bilancio e degli eventuali progetti di fusione o scissione

dovranno in ogni caso essere adottate collegialmente, a maggioranza calcolata per teste.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio direttivo.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio direttivo, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'amministratore unico, ovvero la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori, ovvero l'amministratore unico, possono essere revocati con il consenso unanime degli associati, solo se sussiste una giusta causa.

Inoltre, gli amministratori, ovvero l'amministratore unico, cessano dalle loro funzioni in caso di:

- rinuncia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;
- in caso di morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- per l'estinzione o per lo scioglimento dell'associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

L'organo direttivo resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

25 CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'associazione di promozione sociale, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, messaggistica istantanea, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), messaggistica istantanea con preavviso di almeno 1 (uno) giorno.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante

mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Al consiglio direttivo spetta comunque il potere di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe e di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione dell'associazione.

26 COMPENSO ORGANO DIRETTIVO

All'organo direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

27 RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza dell'associazione di promozione sociale.

In caso di nomina del consiglio direttivo, la rappresentanza dell'associazione di promozione sociale spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza dell'associazione di promozione sociale spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza dell'associazione di promozione sociale spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

28 RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

29 ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero

periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

30 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 29 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione di promozione sociale è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 membri.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'organizzazione di volontariato;
- si esprimono, con apposita relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione di promozione sociale, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VI **BILANCIO**

31 BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

32 UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII

ESTINZIONE, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

33 ESTINZIONE E SCIoglimento

L'associazione di promozione sociale si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione di promozione sociale si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione di promozione sociale viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

34 LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione di promozione sociale o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea deve provvedere, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

La nomina fatta dall'assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

35 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

36 DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

37 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.

ALLEGATO "C" AL

REP. N° 9377/7299

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE DI TRENTO N. 39331
DEL 10.09.2009



RELAZIONE GIURATA

SUL PATRIMONIO MINIMO PER IL CONSEGUIMENTO

DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

(art. 22 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

CENTRO ISLAMICO DI ROVERETO APS

(C.F. 94026100225 | P.IVA 01807570229)

REVISORE LEGALE

Dott. Comm.

Antonio Borghetti

RIFERITA AL 31.03.2024

Antonio Borghetti

MEDKOURI MOHAMMED

[Signature]

INDICE

1. Premessa e finalità dell'incarico
2. L'associazione oggetto di valutazione e la documentazione esaminata
3. Le diverse metodologie di valutazione
4. La metodologia adottata – Metodo Patrimoniale Semplice
5. Attestazione peritale



1. Premessa e finalità dell'incarico

Al sottoscritto dott. comm. Antonio Borghetti nato a Rovereto (TN) il 21/11/1985, C.F. BRGN TN85S21H612I ed ivi domiciliato in via Giovannini n. 3, iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti di Trento al n. 659, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Trento al n. 303, al Registro dei Revisori legali dei conti tenuto dal M.I.F. al n. 167.921 con D.M. 15 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 02 aprile 2013 n. 26 IV^ Serie Speciale ed al Registro dei Revisori Cooperativi tenuto dal M.I.M.IT al n. TN PROV N. 64 è stato chiesto di procedere alla verifica ed all'eventuale attestazione, ex art. 22 comma 4 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, circa la sussistenza, in capo all'associazione di promozione sociale (APS) denominata "Centro Islamico di Rovereto" (CIR) del "*patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica*" pari ad euro 15.000,00.

Il sottoscritto revisore si è attenuto alle norme professionali di riferimento ed in particolare ai Principi Italiani di Valutazione (PIV) ed al Documento di Ricerca dell'Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale (Assirevi) n. 255 del

MEDKoury Mohammed

novembre 2023 rubricato "L'attività del revisore sull'attestazione della sussistenza del patrimonio minimo degli enti del terzo settore". Sono altresì state considerate le seguenti fonti: D.M. del MLPS n. 106 del 15 settembre 2020 e circolare MLPS n. 9 del 21 aprile 2020.



Cenni al contesto normativo di riferimento

La richiesta muove dall'intenzione degli amministratori dell'associazione di dotarla di personalità giuridica. L'art. 22 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, rubricato appunto "Acquisto della personalità giuridica"; questa, a mente del comma 1 della citata disposizione prevede che *Le associazioni [...] possono acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore [cd. RUNTS].*

Il comma 4 dell'art. 22 prevede che: 4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro".

- D.M. del MLPS n. 106 del 15 settembre 2020

Dalla circolare MLPS n. 9 del 21 aprile 2020 si evince, per quanto quivi di interesse che: **La verifica circa la sussistenza del patrimonio minimo deve basarsi sulla consistenza del patrimonio nella sua interezza, comprensiva di tutte le sue componenti, inclusa, pertanto, l'eventuale parte eccedente la soglia minima legislativamente fissata.**

Nel frammentato e disarmonico contesto normativo è intervenuta anche la prassi e precisamente il Consiglio Notarile di Milano che con la Massima n. 5 del 12 gennaio 2021, rubricata "Ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione non riconosciuta

Handwritten signature: Luigi Riva

Handwritten signature: Antonio Pelli

MEDICARI MOHAMMED
Handwritten signature: L. Pelli

mediante l'iscrizione al RUNTS e da parte di associazione non riconosciuta che già possiede la qualifica di ETS" ha stabilito che: "La deliberazione dell'assemblea di un'associazione non riconosciuta di conseguire la qualifica di ETS con personalità giuridica richiede il quorum previsto per le modifiche statutarie ed è soggetta ai controlli previsti dall'art. 22 del Codice del terzo settore: pertanto, con l'istituzione del Registro unico del terzo settore, il notaio che abbia ricevuto il relativo verbale è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni a tali fini previste dalla legge, compreso il patrimonio minimo, e a depositare i documenti nel RUNTS entro venti giorni.

In particolare, trattandosi di ente già operante, il cui patrimonio comprende poste attive e passive, la verifica patrimoniale presuppone necessariamente la presentazione di una relazione giurata di un revisore legale aggiornata a non più di 120 giorni, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore ad euro 15.000,00. Non trattandosi di un'operazione di trasformazione, detta perizia non richiede l'elenco dei creditori dell'ente. [...]"

In sintesi, obiettivo del presente lavoro peritale è quello di individuare il valore del patrimonio dell'associazione ed attestare che esso sia superiore ad euro 15.000,00.

2. L'associazione oggetto di valutazione e la documentazione esaminata

L'associazione oggetto di valutazione è il Centro Islamico di Rovereto APS con sede a Rovereto (TN), 38068 in via Cartiera, n. 15. All'associazione è stato attribuito il numero di codice fiscale in data 20.03.2002 (al tempo la denominazione associativa



Supplente
Bergli
Antonid

MEDIKOURI MOHAMMED

[Signature]

era “Associazione culturale per un futuro migliore”) dall’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate; il numero è 94026100225; la partita iva è 01807570229.

Le modifiche normative (ed in particolare il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) che hanno investito il settore degli enti del terzo settore ha indotto l’ente ad approvare una completa rivisitazione statutaria approvata all’unanimità dall’assemblea straordinaria del 06.02.2022; l’ente si qualifica, all’art. 1, come associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale. Lo statuto è stato registrato avanti l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate di Rovereto in data 07.03.2022 al n. 202, serie 3 Identificativo Telematico T2H22I.00020200011.

L’associazione non ha sedi secondarie e quella principale è condotta giusto contratto di concessione (Rep. n. 9811/2019 del Comune) in uso di alcuni locali siti nell’immobile comunale multipiano da parte del comune di Rovereto.

Compagine ed organi sociali

Lo statuto associativo prevede tre organi sociali: l’Assemblea dei soci, l’Organo di Amministrazione ed il Presidente

La compagine associativa è composta dal n. 27 persone con diritto di partecipare all’assemblea ex art 10 dello Statuto:

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale
MEDKOURI	MOHAMMED	Marocco 14.02.1975	MDKMM75B14Z330D
DAANOUNI	EL HAJ	Marocco 01.01.1957	DNNLI157A01Z330E
MOUSTAOUAKIL	SAID	Marocco 07.09.1979	LMISDA79M07Z330W
KHALDI	LAKHDAR	Algeria 26.06.1965	KTLJLHD65H26Z301A
KABBAJ	MOHAMMED	Marocco 19.07.1980	KBBMMD80L19Z330N
MOUNSI	REDOUANE	Marocco 01.01.1976	MNSEDN76a01z331N
EL GARDHA	SAID	Marocco 10.02.1961	LGSRDA61B10Z330T
MOUNSI	MAAIT	Marocco 14.07.1947	MNSMTA47L14Z330F
HADDAR	ABDERRAHIM	Marocco 29.01.1954	HDDBR54A29Z330A
EL HARRAK	YASSIN	Marocco 07.06.1980	ELHYSN80H07Z330B
LARIBI	NOUREDDINE	Algeria 21.05.1953	LRBNDD53E21Z301Z
MOUSTAOUAKIL	MOHAMMED	Marocco 01.01.1975	MTKMMD75A01Z330B
BOUSSOUF	OMAR	Algeria 04.01.1965	BSSMRA65A04Z301I
KOTBI	ADIL	Marocco 11.03.1973	KTBDLA73C11Z330M

MEDKOURI MOHAMMED

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DARRAS	MOHAMED	Marocco 12.12.1958	DRRMMM58T12Z330V
GOUTBA	TAREK	Marocco 18.02.1981	G1B1RK81B18Z330R
BIDAR	IDRISS	Marocco 16.04.1976	BDRDSS76D16Z330W
JAOUAD	MOTAMED	Marocco 02.04.1964	JDAMMD64D02Z330V
ELLUTZI	ABDELHADI	Marocco 01.01.1959	LLZBLH59A01Z330F
TRAINOTTI	RICCARDO	Ala (TN) 227.11.1972	TRNRRCR72S27A116A
EL FARSI	MOHAMED	Marocco 08.01.1975	LFRMMD75A08Z330Y
EL FARSI	MILLOU	Marocco 04.01.1972	LFRMMD72A04Z330X
BESSIM	ARIFI	Kosovo 11.04.1971	RFABSM71P11Z160P
MOUNSIF	ABDELATI	Marocco 15.12.1974	MSNBL74T115Z330W
TAQI	ALAMI	Marocco 01.09.1983	TQALMA83P01Z330R
SALOUHI	HASSAN	Marocco 24.07.1979	SLHHSN79L24Z330T
ABBA	HAMID	Marocco 15.08.1977	BBAHMD77M15Z330S

L'organo di amministrazione, per come emergente a seguito dal verbale della seduta assembleare del 06.02.2022 che ne estendeva la durata in carica per un anno risulta (in *prorogatio*) essere composto da:

Cognome	Nome	Qualifica
MEDKOURI	MOHAMED	Presidente
DAANOUNI	EL HAJ	Vice-presidente
MOUTAOUAKIL	SAID	Segretario / tesoriere
KHALDI	LAKHDAR	Consigliere
KABBAJ	MOHAMED	Consigliere
MOUNSIF	REDOUANE	Consigliere
EL GARDHA	SAID	Consigliere
MOUNSIF	MAATI	Consigliere

Documentazione richiesta ed esaminata

Il sottoscritto Perito estimatore ha svolto il proprio incarico acquisendo preliminarmente informazioni e documentazione, nei limiti di quanto necessario ai fini della presente Relazione, direttamente per il tramite del legale rappresentante sig. Medkouri Mohamede e del legale, avv. Federica Dallabona del Foro di Trento, che assiste l'associazione nel processo di trasmigrazione al RUNTS. Da rilevare che l'associazione non esercita attività commerciali e quindi non adotta forme particolari di tenuta contabilità; è stata fornita una ricostruzione patrimoniale che è apparsa congrua e prudente e quindi idonea all'uso con alcuni adattamenti e previa verifica

MEDKOURI MOHAMMED

[Handwritten signature]

dei principali valori ivi indicati. In particolare, la documentazione esaminata ed utilizzata è stata principalmente la seguente:

- Atto costitutivo associazione;
- Statuto associazione;
- Elenco associati al 31.03.2024;
- Elenco cariche sociali al 31.03.2024;
- Delibera nomina cariche sociali in carica;
- Estratto conto bancario intero anno 2023;
- Estratto conto bancario infrannuale 01.01.2024-24.04.2024;
- Copia contratto di concessione immobile da comune di Rovereto;
- Bilancio economico e finanziario dell'associazione al 31.03.2024;
- Certificato attribuzione Codice fiscale da parte dell'Agenzia Entrate;
- Bilancio economico dell'associazione al 31.12.2022;
- Bilancio economico dell'associazione al 31.12.2023;
- Avviso di vendita asta fallimentare Progem (concordato preventivo n. 1/2017 del Tribunale di Rovereto);
- Offerta asta fallimentare Progem (concordato preventivo n. 1/2017 del Tribunale di rovereto) fatta dall'associazione;



Handwritten signature: Luigi Riviecco

Handwritten signature: Anna Borelli

MEDKOURI MOHAMMED

Handwritten signature: L. J. Borelli

- Lettera di attestazione del legale rappresentante;
- Avviso convocazione assemblea straordinaria del 03.05.2024.

Data di riferimento

La presente perizia esamina i dati contabili chiusi al 31.03.2024; gli eventi successivi e verificati in base alla documentazione esaminata e sopra riepilogata sono stati considerati; si rimanda in particolare alle considerazioni spiegate in commento alle voci "Crediti" e "Fondi per rischi ed oneri".



3. Le diverse metodologie di valutazione

La valutazione *de quo* deve determinare:

- (1) il valore del patrimonio dell'associazione;
- (2) ed attestare che esso sia superiore ad euro 15.000,00

Ci si deve pertanto rifare alla dottrina aziendalistica che ha nel tempo studiato e proposto numerose metodologie di valutazione. Ciò, come osservato anche da Assirevi nel Documento di Ricerca n. 255 del Novembre 2023 e dallo Studio del Notariato n. 10-2022/CTS, si evince anche dalla formulazione delle disposizioni normative relative agli ETS che ricalcano quanto previsto per le società di capitali dall'art. 2465 del codice civile. Il tenore lessicale della formulazione, riflette pertanto la medesima *ratio legis*. I metodi comunemente utilizzati si possono ricondurre concettualmente alle seguenti tipologie:

MED KALFI MOHAMMED

METODI PATRIMONIALI

Metodo Patrimoniale Semplice: di applicazione diffusa, esprime il valore dell'azienda in funzione del capitale netto della stessa alla data di stima. Il capitale netto viene quantificato inizialmente a valori contabili ed eventualmente rettificato per adeguare tali dati ai valori correnti di mercato. Rappresenta un metodo fondato su valori storici, certi ed attendibili. Secondo l'impostazione più diffusa, corrisponde al prezzo che dovrebbe oggi essere pagato per acquistare atomisticamente gli elementi che compongono il capitale economico dell'impresa/associazione, ovviamente tenuto anche conto del logorio, dell'uso, dell'obsolescenza economica e della fungibilità. È un metodo prudente che garantisce i terzi e non consente artificiose valutazioni.

Metodo Patrimoniale Complesso: è il risultato della ricerca volta a dare contezza ai valori immateriali non espressi dal Bilancio in quanto non autonomamente valutabili ma compresi nel patrimonio aziendale (es. il *know how* delle dipendenze, la ricerca di base effettuata). Tale ricerca, introducendo degli spazi di valutazione, mina di fatto le prerogative che fanno apprezzare l'attendibilità delle metodologie patrimoniali.

METODI REDDITUALI basati sull'assunto che l'investimento-azienda è un complesso di beni organizzato e finalizzato a generare e garantire un risultato economico soddisfacente questo metodo cerca di addivenire ad un valore dell'azienda attraverso la stima dei redditi futuri. Secondo tale metodologia, pertanto, l'azienda ha tanto più valore quanto maggiore è la sua capacità di generare reddito. Le variabili insite nella determinazione del valore attraverso tale metodo, che impone di determinare un reddito medio atteso ed un tasso di attualizzazione dello stesso, ne



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MED KOURI MOHAMMED
[Handwritten signature]

fanno un metodo condividibile dal punto di vista logico ma intriso di consistenti elementi di arbitrarietà.

METODI FINANZIARI: basati sul ritorno finanziario atteso dell'investimento, in altre parole sui flussi monetari che l'azienda è atta a generare nel futuro e sino alla sua dismissione (cessione o liquidazione). Come le metodologie reddituali, anche quelle finanziarie sono condivisibili dal punto di vista logico ma scontano dei limiti pratico-applicativi di rilievo. In primis si segnala la difficoltà di stimare e prevedere i flussi di cassa futuri cui seguono le difficoltà nell'individuazione dei tassi di attualizzazione, nel periodo di attualizzazione e nella valutazione del Prezzo di cessione/liquidazione dell'investimento-azienda.

METODI MISTI: sono volti a dare giusta ponderazione sia alle variabili patrimoniali dell'Azienda che a quelle di redditività prospettica. Escludendo dall'analisi quelli con scarso rigore logico, ovvero le medie pure o ponderate dei risultati ottenuti con le metodologie pure, il principale è il Metodo Patrimoniale con Stima autonoma dell'Avviamento - metodo basato sul valore patrimoniale semplice al quale viene sommata la valorizzazione di quel particolare *asset* aziendale che è l'Avviamento che potrà essere positivo (*goodwill*) o negativo (*badwill*). In tale metodologia, il valore dell'impresa/associazione (W) è determinato dalla seguente formula:

$$W = K + A$$

Dove K è il valore del patrimonio netto rettificato e A il valore dell'avviamento.

METODI DIRETTI: metodi basati sui multipli di mercato e di alcune grandezze quali Ebitda, Ebit, Sales, Patrimonio netto, ecc. Generalmente questi metodi empirici



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MEDROUFI MOHAMMED

[Handwritten signature]

si basano sulla equiparazione del valore al prezzo che è stato pagato in transazioni avvenute in un lasso di tempo vicino, con aziende comparabili.

METODO SCELTO

La valutazione che mi occupa deve tendere a soddisfare diverse finalità, tra le quali, in particolare, la tutela dei creditori e dei terzi in genere circa l'effettiva esistenza del capitale minimo nel rispetto dei criteri legali di valutazione. La valutazione del patrimonio dell'associazione, si risolve pertanto in una rivisitazione critica dei valori in modo prudente e non arbitrario e che sia di sicura garanzia per i terzi creditori. Stante lo specifico scopo del presente lavoro, la prudenza, il tenore letterale del dettato normativo e la dottrina maggioritaria inducono lo scrivente ad utilizzare come metodo di valutazione il **Metodo Patrimoniale Semplice**.

4. La metodologia di valutazione adottata - Metodo Patrimoniale Semplice

In tale metodologia, il valore del patrimonio dell'associazione (W) è determinato dalla seguente formula:

$$W = K$$

ove K è il valore del patrimonio netto rettificato. È stato analizzato lo storico degli anni "pieni" 2022 e 2023 ma in particolare la situazione aggiornata al 31.03.2024 all'uopo predisposta. L'associazione ha fornito il seguente schema:

MEDKOURI MOHAMMED

[Handwritten signature]



[Three vertical handwritten signatures]

ASSOCIAZIONE CENTRO ISLAMICO DI ROVERETO BILANCIO FINANZIARIO ANNO 2024 - 31/03/2024			IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
1. LIQUIDITA' INIZIALE (Cassa+Banca+Titoli)				€ 12.358,15
ENTRATE				
1. QUOTE ASSOCIATIVE				€ 350,00
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)				€ 13.415,30
	2.1 da soci (specificare a quale titolo)		€ 12.334,50	
	2.2 da non soci (specificare a quale titolo)		€ 0,00	
	2.3 da CSV e Comitato di Gestione		€ 0,00	
	2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, Stato)		€ 0,00	
	2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali		€ 0,00	
	2.6 da altre Odv (specificare a quale titolo)		€ 1.380,80	
	2.7 dal cinque per mille		€ 0,00	
	2.8 altro (specificare)		€ 0,00	
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITE TESTAMENTARI - art. 5 L. 266/91				€ 0,00
	3.1 da soci		€ 0,00	
	3.2 da non soci		€ 0,00	
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L. 266/91				€ 0,00
5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi)				€ 0,00
	5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es. eventi, cassettoni offerte, tombole, spettacoli		€ 0,00	
	5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione (D.M. 1995 lett.b)		€ 0,00	
	5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale (D.M. 1995 lett.d)		€ 0,00	
5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI				
	5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario (D.M. 1995 lett.c)		€ 0,00	
	5.5 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione (D.M. 1995 lett. e)		€ 0,00	
6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L. 266/91)				€ 0,00
	6.1 rendite patrimoniali (titoli, ...)		€ 0,00	
	6.2 reddito finanziario (interessi, dividendi)		€ 0,00	
	6.3 altro, specificare		€ 0,00	
7. ANTICIPAZIONI DI CASSA				€ 0,00
8. PARTITE DI GIRO				€ 0,00
TOTALE ENTRATE				€ 20.365,30



Maya
Antonio Balli

MEDKOCALI ROMA HMER

L. Gatti

RIBORSI SPESE AI VOLONTARI			
(documentazione ed effettivamente sostenute)			€ 0,00
ASSICURAZIONI			€ 0,00
	1.1 assicurazioni (malattia, infortunio e morte, contro terzi - art. 4 L. 266/91)	€ 0,00	
	1.2 altre ass. variabili (malattia)	€ 0,00	
PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L'ATTIVITA' (art. 51, 296/91 e art. 31 L.R. 10/1993)			€ 3,00
	1.1 dipendenti	€ 0,00	
	1.2 affetti e occasionali	€ 0,00	
	1.3 consulenti (es. fisioterapista)	€ 0,00	
ACQUISTI DI SERVIZI (es. manutenzione, trasporti, servizi di consulenza fiscale e del lavoro)			€ 450,40
UTENZE (telefono, luce, riscaldamento)			€ 117,50
MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, posta, materie prime, generi alimentari)			€ 545,50
	5.1 per struttura odv	€ 545,50	
	5.2 per attività	€ 0,00	
	5.3 per soggetti svantaggiati	€ 0,00	
GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti, Siae)			€ 1.628,00
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, ecc.)			€ 0,00
BENI DUREVOLI			€ 0,00
IMPOSTE E TASSE			€ 24,00
1. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)			€ 0,00
2. ALTRE USCITE/COSTI			€ 8.660,10
	12.1 Contributi a soggetti svantaggiati	€ 4.040,10	
	12.2 Quote associative a odv collegati o federazioni (specificare)	€ 0,00	
	12.3 versate ad altre odv (specificare)	€ 4.620,00	
	12.4 Altro (specificare)	€ 0,00	
3. PARTITE DI GIRO			€ 0,00
TOTALE USCITE			€ 11.826,40
LIQUIDITA' FINALE (liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite)			€ 72.497,00
	di cui Valori in cassa	€ 5.624,64	
	di cui Valori presso debitori	€ 71.872,36	

Data 24/04/2024

Firma

L'analisi, al fine di essere analitica e schematica, seguirà lo schema del Bilancio civilistico con qualche adattamento e semplificazione per l'individuazione dei singoli elementi dell'attivo e del passivo al fine di valutarne la loro rispondenza ai valori attuali. Quanto sopra è quindi sintetizzabile nel seguente schema:

MEDROCCALI MOHAMMED

[Signature]

SITUAZIONE al 31.03.2024			
ATTIVO	Dato contabile	PASSIVO	Dato contabile
Crediti associati vs. dovuti	-		
Imm. immateriali	-	Fondi per rischi ed oneri	-
Imm. materiali	-		
Imm. finanziarie	-		
Rimanenze	-	T.F.R.	-
Crediti	47.000		
Attività fin. non imm.	-	Debiti	-
Disponibilità liquide	30.497		
(di cui) Banca c/c	24.892		
(di cui) Cassa	5.605		
Ratei e risconti	-	Ratei e risconti	
Totale attività	77.497	Totale passività	-
		Netto contabile	77.497



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ATTIVITÀ

Crediti verso associati per versamenti ancora dovuti

Non presenti. Il dato contabile viene confermato.

Immobilizzazioni Immateriali

Non presenti. Il dato contabile viene confermato.

Immobilizzazioni Materiali e beni strumentali in leasing operativo o finanziario

Non presenti. Il dato contabile viene confermato.

Immobilizzazioni Finanziarie

Non presenti. Il dato contabile viene confermato.

Rimanenze finali

Non presenti. Il dato contabile viene confermato.

MEDKOCCHI DOMANICO
[Handwritten signature]

Crediti

Presenti. Il dato contabile viene confermato ed è rappresentato dall'assegno circolare emesso in data 27.03.2024 dall'associazione prelevando le relative somme dal conto corrente associativo n. C01/85/398104 per euro 47.000. Si vedano, in quanto strettamente correlate, le considerazioni svolte al punto "Fondi per rischi ed oneri".

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non presenti. Il dato contabile viene confermato.

Liquidità

La società opera con un solo istituto di credito, la Banca per il Trentino Alto Adige BCC (ex Cassa di Trento BCC). È stato esaminato il conto corrente dell'associazione che alla data di riferimento (31.03.2024) ha un saldo pari ad euro + 24.892.

Si evidenzia che tale saldo, di rilievo, è già "al netto" del rilevante esborso di euro 47.000,00 del 27.03.2024 (vedasi commento in Fondo rischi ed oneri). Non è al netto dell'importo di euro 15.000,00 relativi alla somma destinata in custodia al Notaio rogante che si occuperà della trasmigrazione; tale somma è stata prelevata in data 24.04.2024 e comunque anche dopo tale prelievo, il saldo tale data era pari ad euro 30.069,33.

La giacenza di cassa è pari ad euro 5.604,64. Il dato contabile alla data di riferimento (31/03/2024) attestato anche dal legale rappresentante viene confermato e non incide in maniera significativa sulle finalità del presente lavoro peritale.

Ratei e risconti attivi

Non presenti. Il dato contabile viene confermato.



Luigi Amore
Adm. Pella

MEPICOORI MOHAMMED

[Handwritten signature]

PASSIVO

Fondi per rischi ed oneri

Non presente. L'esame documentale ha tuttavia imposto un approfondimento istruttorio che quivi viene riassunto e le cui carte di lavoro sono in possesso del sottoscritto perito. Il focus si rende necessario in quanto dall'esame della documentazione acquisita si evince che in data 27.03.2024 l'associazione ha richiesto ed ottenuto l'emissione di un assegno circolare, prelevando le relative somme dal conto corrente associativo n. C01/85/398104 incardinato presso la Banca per il Trentino Alto Adige B.C.C., l'importo di euro 47.000,00 con causale "Concordato preventivo Progem". Il conto rimane comunque ampiamente positivo ma l'ingente somma, per quanto di interesse e potenziale impatto, è volta a consentire la partecipazione dell'associazione all'asta giudiziaria indetta dal Tribunale ordinario di Rovereto in relazione ad un compendio immobiliare appartenente al Concordato preventivo n. 1 dell'anno 2017 del medesimo Foro. Esaminato l'avviso di vendita quivi rileva in particolare il punto n. 13: *"13) Versamento del saldo prezzo. Nel termine indicato nell'offerta, e comunque non superiore a 90 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario deve versare al Liquidatore Giudiziale il saldo del prezzo (diminuito dell'importo della cauzione prestata) tramite assegno circolare non trasferibile intestato al Concordato Preventivo recante l'indicazione del numero della procedura e del lotto aggiudicato.*

Il termine di 90 giorni è perentorio e non è soggetto a sospensione feriale. In caso di mancato adempimento al versamento del saldo prezzo nel termine previsto, il Giudice Delegato dichiara con decreto la decadenza dell'aggiudicatario e pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa; il professionista delegato provvede a fissare un nuovo tentativo di vendita; se il prezzo ricavato dalla vendita successiva, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello conseguito con la prima

MEDKOURI MOHAMMED

[Signature]



[Signature]

[Signature]

[Signature]

aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 587 c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c."

La chiara previsione dell'avviso di vendita rende possibili, ad oggi, n. 4 ipotesi:

- 1) L'associazione si aggiudica il bene e provvede con mezzi propri (ulteriori rispetto a quelli ad oggi sul c/c e da reperire entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione) al pagamento del rimanente (imposte comprese); nessun rischio.
- 2) L'associazione si aggiudica il bene e provvede anche con mezzi di terzi (es. ricorso al debito bancario per la differenza rispetto a quanto già versato a titolo di caparra-scomputabile dal Prezzo); il patrimonio rimane positivo e si avrà incremento sia dell'attivo (per l'iscrizione dell'immobile) che del passivo (per l'iscrizione del debito finanziario). Nessun rischio ulteriore rispetto all'ipotesi n. 1) se non quello, ontologico, di "sostenibilità delle rate" in caso di mutuo; mutuo che come noto imporrebbe il pagamento di interessi con tutte le note tematiche legate, su tale punto, al credo musulmano. Limitati rischi significativi.
- 3) L'associazione si aggiudica il bene ma non è in grado di saldare nei termini previsti dal bando il prezzo di aggiudicazione alla procedura. È la situazione più delicata. Qui si generano una conseguenza certa (la perdita della caparra) che non pregiudica il patrimonio dell'associazione in quanto al 31.03.2024 tale effetto è già stato "scontato" e considerato nella valutazione ed una eventuale e variabile (ex art. 587 del codice di rito civile) ad oggi non stimabile. Tale ultima evenienza (la "penale" variabile) tuttavia appare un rischio remoto in quanto (1) i valori del compendio appaiono già estremamente risicati in rapporto alla Relazione di stima redatta in data



Handwritten signature: Luigi Amico

Handwritten signature: Roberto

Handwritten signature: MEDKOCARI MOHAMMED

Handwritten signature: [Signature]

18.05.2018 (e successiva integrazione del 28.03.2023) dal tecnico incaricato dal Tribunale ed (2) alla liquidità giacente al 24.04.2024 (già decurtata anche dei 15.000 Euro già depositati al Notaio individuato (dott. Luigi Riviello) per la traslazione al RUNTS). Potenziali rischi su fatti ad oggi non manifestarsi e peraltro non quantificabili.

- 4) L'associazione non si aggiudica il bene: in questo caso, la caparra versata verrà integralmente restituita dalla procedura ai sensi dell'art. 580 c.p.c. Nessun rischio da considerare ai nostri fini.

Ciò posto, alla data di riferimento, ma con buona probabilità anche nel prossimo futuro, non si ravvedono necessità per uno stanziamento di fondi oneri (l'aggiudicazione non è avvenuta, l'asta si terrà il 10.06.2024) e nemmeno di fondi rischi (in quanto senza certezze in punto di aggiudicazione, non è ad oggi da paventarsi nemmeno alcun rischio).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Non presenti. Il dato contabile viene confermato.

Debiti

Non presenti. Il dato contabile viene confermato.

Ratei e Risconti passivi

Non presenti. Il dato contabile viene confermato.

Ratei e risconti attivi

Non presenti. Il dato contabile viene confermato.

Una sintesi delle operazioni e valutazioni peritali (colonna di destra) sopra esposte per la determinazione del valore del patrimonio (K) è così riassumibile in

MED KOCALI MOHAMMED

[Signature]



[Signature]

[Signature]

raffronto alla situazione ricostruita dalla situazione patrimoniale comunicata
(colonna di sinistra):

SITUAZIONE al 31.03.2024					
ATTIVO	Dato contabile	Valutazione Peritale	PASSIVO	Dato contabile	Valutazione Peritale
Crediti associati vs. dovuti	-				-
Imm. immateriali	-	-	Fondi per rischi ed oneri	-	-
Imm. materiali		-			
Imm. finanziarie		-			
Rimanenze		-	T.I.R.	-	-
Crediti	47.000,00	47.000,00			
Attività fin. non imm.	-	-	Debiti	-	-
Disponibilità liquide	30.497,01	30.497,01			
(di cui) Banca c/c	24.892,37	24.892,37			
(di cui) Cassa	5.604,64	5.604,64			
Ratei e risconti			Ratei e risconti		
Totale attività	77.497,01	77.497,01	Totale passività	-	-
			Netto contabile	77.497	77.497

Pertanto, il Patrimonio netto rettificato (K) viene determinato in euro 77.497.

6. Attestazione peritale

Io sottoscritto dott. Antonio Borghetti attesto che alla data di riferimento della presente perizia (31.03.2024) il patrimonio della associazione Centro islamico di Rovereto APS:

- 1) è superiore ad euro 15.000,00 alla data del 31.03.2024;
- 2) e precisamente pari ad euro 77.497,01.

Rovereto (TN), li 03.05.2024

MEDKOURI MOHAMMED

[Handwritten signature]



VERBALE DI ASSEVERAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré il giorno tre maggio duemilaventiquattro
3 maggio 2024

In Rovereto (TN), in Via Cartiera n.15.

Avanti a me dottor Luigi Riveccio, Notaio in Pergine Valsugana ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trento e Rovereto, è presente il signor: - dott. BORGHETTI ANTONIO, nato a Rovereto (TN), il giorno 21 novembre 1985, domiciliato in Rovereto (TN) in Via Giovannini n. 3 iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento al n. 659 e dei Revisori Contabili al n.167.921 sezione A (Gazzetta Ufficiale n.26 dd.15 marzo 2013),

della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi ha presentato la relazione di stima che precede, chiedendo di asseverarla con giuramento. --

Aderendo alla richiesta, io Notaio ammonisco ai sensi di legge il comparente, il quale presta quindi il giuramento di rito, ripetendo la formula: -----

"Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle operazioni a me affidate e di non avere altro scopo che quello di far conoscere la verità.".

Postilla: i) della "duemilaventitré", della "duemilaventiquattro"; ii) della "Trento", della "Trento"; iii) della "sezione A"; sono tre parole, quattro parole cancellate

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale che, scritto a macchina da persona di mia fiducia su una facciata per un foglio, è stato da me letto al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 16,30. -

Antonio Borge

Luigi Riveccio



MEDKOURI MOHAMMED

1 June